



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 6/3/14

Protocollo N° 98360

Class: E. 740.02.8

Prat. Fasc.

Allegati N°

Oggetto: D.G.R. n. 2332/2005. Studi veterinari associati. Chiarimenti.

P.E.C.

Ai Sigg.  
Dirigenti dei Servizi Veterinari  
delle Aziende Ulss del Veneto  
SEDE

Con nota, ns. prot. n. 241691 del 6/6/2013, erano state definite le diverse modalità di presentazione di istanza di autorizzazione all'esercizio di una struttura veterinaria, da parte di studi veterinari associati; in tale occasione la scrivente struttura aveva, inoltre, rinviato la questione relativa ai profili di responsabilità per le sanzioni amministrative, relativamente alle medesime tipologie di soggetti giuridici, ad una successiva nota, previa richiesta di parere alla competente Direzione Affari Legislativi della Regione del Veneto.

Alla luce di quanto sopra si comunica quanto segue.

In merito all'accertamento del soggetto responsabile nei casi di illeciti amministrativi commessi nell'interesse o nel vantaggio degli studi veterinari associati, si ritiene necessario evidenziare che i componenti dello studio professionale associato non possono essere assoggettati a sanzioni amministrative sulla base di tale loro qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrorata alla sola persona fisica autrice del fatto illecito, con l'eventuale responsabilità solidale dello studio associato.

Tale responsabilità solidale dello studio professionale associato (che ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria) presuppone che, ex art. 6 della L. 689/1981, l'illecito amministrativo sia commesso da persona ricollegabile allo studio per aver agito (azione) o non agito (omissione) nell'esercizio delle sue funzioni (di amministratore) o incombenze (dipendente).

In merito agli illeciti penali, vale la pena ricordare che la responsabilità penale è sempre personale (art. 27 Cost.), ciò significa che di un illecito penale risponde solo ed esclusivamente il soggetto agente.

Pertanto ne consegue che qualora chi ha commesso l'illecito penale, nell'interesse o a vantaggio dello studio veterinario associato, è una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dello stesso, allo studio associato sarà attribuibile una responsabilità amministrativa da reato per il quale è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nelle more dell'aggiornamento della D.G.R. n. 2332/2005, si coglie, altresì, l'occasione per informare che lo studio veterinario associato, come qualsiasi altro studio professionale associato, trovava fondamento normativo nella L. n. 1815 del 23 novembre 1939, la quale è stata abrogata dall'art. 10, comma 11 della L. n. 183 del 12 novembre 2011. Dall'entrata in vigore di tale legge gli studi professionali devono assumere la forma giuridica di tipo societario.

Con la legge di stabilità 2012 si è prevista, inoltre, la possibilità di continuare ad usufruire del modello di associazione professionale, solo per gli studi professionali costituiti precedentemente all'entrata in vigore di suddetta L. n. 183/2011.

Tanto è dovuto per conoscenza ed il seguito di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

- dott. Giorgio Cester -

GC/sm

**SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791417-3188 - Fax 041/2791330-1374

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it